



TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE UNICA
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

N. R.G. 388/2017; 1309/2014; 820/2013; 473/2017; 101314/2012; 405/2017.

Il Giudice

Visto il decreto di variazione tabellare n. 16/2021 emesso dal Presidente del Tribunale in data 08/10/2021;

Visto l'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, conv. con mod. in L. n. 77/2020, ai sensi del quale *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”*;

rilevato che l'art. 1, comma 3, lett. a) e lett. b) n. 7, del d.l. n. 125/2020, in vigore dall'8 ottobre 2020, previa modifica del d.l. n. 83/2020, conv. in L. 124/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 221, comma 2, d.l. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 per lo svolgimento dell'attività giudiziaria in modalità speciali per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

visto altresì, da ultimo, l'art. 23 del D.L. n. 137/2020;

ritenuto che i procedimenti sopra emarginati rientrano tra quelli che possono essere trattati secondo modalità cartolari;

FISSA

per la trattazione delle cause sopra indicate l'udienza del **28 febbraio 2022**;

DISPONE

che l'udienza del 28 febbraio 2022 abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte termine sino a cinque giorni prima dell'udienza.

INVITA

i procuratori delle parti a procedere allo scambio mediante PEC delle note eventualmente depositate ed a depositare, ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che in caso di omesso deposito delle note scritte, si provvederà ai sensi dell'art. 181/309 c.p.c..

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Locri, 28/10/2021

Il G.O.P.
dr.ssa Elena Boya

